

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **210/1988** (ECLI:IT:COST:1988:210)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Camera di Consiglio del **25/11/1987**; Decisione del **11/02/1988**

Deposito del **25/02/1988**; Pubblicazione in G. U. **02/03/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10450**

Atti decisi:

N. 210

## SENTENZA 11-25 FEBBRAIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato l'11 dicembre 1979, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 28 del Registro 1979, per conflitto di attribuzione derivante dalla deliberazione interna della Giunta della Regione Puglia 22 gennaio 1979 e dalla lettera di diffida del Presidente della stessa Regione in data 1° febbraio 1979 relativa alla convocazione del Consiglio di amministrazione dell'Ospedale di Barletta;

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

*Ritenuto in fatto*

Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della deliberazione interna della Giunta della Regione Puglia del 22 gennaio 1979 e della lettera di diffida del Presidente della stessa Regione in data 1° febbraio 1979. Con la deliberazione della Giunta si è stabilito che i consiglieri di amministrazione degli enti ospedalieri, di cui all'art. 9 l. n. 132 del 1968, una volta intervenuta la nomina, debbono essere convocati dal presidente uscente per l'insediamento; con la lettera del Presidente della Giunta è stato diffidato il presidente uscente dell'Ospedale di Barletta a procedere a simile convocazione.

Il ricorrente assume che gli atti impugnati impedirebbero alla Commissione di cui all'art. 125 Cost. di esercitare il controllo di legittimità sull'atto, che la Regione deve emanare nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e tutela degli enti ospedalieri ad essa trasferiti con gli artt. 3 d.P.R. n. 4 del 1972 e 29, terzo comma, d.P.R. n. 616 del 1977.

Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, eccependo l'inammissibilità e chiedendo comunque il rigetto del ricorso.

*Considerato in diritto*

La legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare agli artt. 10, 14 e 15, ha integralmente innovato in ordine alla organizzazione degli enti preposti alla tutela della salute, come contemplata dalla l. n. 132 del 1968. Inoltre, l'art. 15, 9° comma, della medesima legge, prevedendo che "L'assemblea generale elegge, con voto limitato, il comitato di gestione, il quale nomina il proprio presidente", ha con ciò innovato specificamente rispetto all'art. 9 l. n. 132 del 1968, dedicato ai criteri di composizione del consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri. Infine, i controlli sugli atti delle unità sanitarie locali spettano ora ai Comitati regionali di controllo, in base al disposto dell'art. 49, 1° comma, della stessa l. n. 833 del 1978.

Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

**LA CORTE COSTITUZIONALE**

*Dichiara* cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dallo Stato nei confronti della Regione Puglia con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*